SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

n. 28

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 26 giugno al 4 luglio 1984)

INDICE

BONAZZI: Sui motivi per i quali è stata concessa, dal 1977, alla Max-Mara di Reggio Emilia la fiscalizzazione degli oneri sociali, nonostante fosse noto che l'azienda non applicava i contratti collettivi nazionali vigenti per il suo settore (844) (risposta DE MICHELIS, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*) *Pag.* 444

CANETTI: Per l'adozione di provvedimenti a favore del settore industriale della provincia di Imperia, con particolare riferimento alla chiusura delle aziende « Lancaster » di Sanremo e « Bonsignore » di Pieve di Teco (Imperia) (875) (risp. DE MICHELIS, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 445

DI CORATO, PETRARA: Per un intervento volto a risolvere la grave situazione verificatasi in seguito alla delibera del consiglio di amministrazione dell'INPS che rimette in discussione il diritto a pensione con i « benefici combattentistici » (942) (risp. DE MICHELIS, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 446

FABBRI: Sulle iniziative che si intendono adottare per rintracciare il cittadino egiziano Salama Ragab, sposato con la cittadina italiana Angela Albano e residente a Lesignano de' Bagni (Parma), che ha improvvisamente abbandonato il tetto coniugale portando con sè la figlia Monalisa (643) (risp. RAFFAELLI, *sottosegretario di Stato per. gli affari esteri*) 446

FLAMIGNI, ALICI: Per la revoca del provvedimento di soggiorno obbligato nel comune di San Mauro Pascoli (Forlì) di un esponente mafioso e per la eliminazione dell'istituto del soggiorno obbligato (632) (risp. SCALFARO, *ministro dell'interno*) *Pag.* 447

FRANZA: Per l'emanazione di precise direttive affinchè gli Uffici finanziari delle imposte dirette della provincia di Avellino applichino l'esenzione dall'ILOR per gli edifici ricostruiti a causa del terremoto dell'agosto 1962 (455) (risp. VISENTINI, *ministro delle finanze*) 448

GIANOTTI, POLLINI: Sulla veridicità della notizia relativa ad un accordo tra l'amministrazione dell'INPS ed i dirigenti dell'Istituto stesso relativamente alla flessibilità mensile dell'orario di lavoro (734) (risp. DE MICHELIS, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 449

GRADARI: Per sapere se risponda al vero la notizia che ai dipendenti statali in servizio alla data del 1° gennaio 1978 non sarebbero state ancora assegnate le qualifiche funzionali (473) (risp. VISENTINI, *ministro delle finanze*) 449

MURMURA: Sull'eventuale modifica della tassazione delle abitazioni di proprietari italiani site all'estero (216) (risp. VISENTINI, *ministro delle finanze*) 450

PAGANI Antonino: Sullo stato della pratica di pensione di guerra della signora Cri-

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300)

stina Di Tondo vedova Carratta (893) (risposta RAVAGLIA, *sottosegretario di Stato per il tesoro*) *Pag.* 451

POLLIDORO, FELICETTI: Per l'adozione di provvedimenti volti al superamento delle carenze funzionali della SACE ai fini di un concreto sostegno alla politica dell'esportazione (337) (risp. GORIA, *ministro del tesoro*) 452

RIGGIO: Sui provvedimenti che si intendono adottare per ovviare ai ritardi con i quali l'ENPALS provvede al pagamento degli emolumenti pensionistici e delle liquidazioni (585) (risp. DE MICHELIS, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 455

SEGA: Per avere qualche informazione sulla sorte di Nerino Vanni, nato a Polesella (Rovigo) ed emigrato in Australia (804) (risp. CORTI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) 455

BONAZZI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Premesso:

che a seguito di ispezione congiunta effettuata dal 3 febbraio al 4 aprile 1984, presso la Max-Mara s.p.a., con sede in Reggio Emilia, via F.lli Cervi n. 66, della quale è presidente il dottor Achille Maramotti, l'INPS e l'Ispettorato del lavoro di Reggio Emilia hanno rilevato che l'azienda non ha mai applicato ai propri dipendenti i contratti collettivi nazionali e gli accordi aziendali vigenti per il settore a cui appartiene, nè assicurato ai propri dipendenti trattamenti non inferiori a quelli minimi previsti dai contratti collettivi nazionali della categoria;

che, nonostante questo, ed in violazione, dapprima, dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1977, n. 573, e, poi, della legge 2 agosto 1978, n. 502, alla Max-Mara veniva concessa la fiscalizzazione degli oneri contributivi;

che, a seguito degli accertamenti effettuati nel corso delle ispezioni, è stata disposta la restituzione delle somme indebitamente fiscalizzate a favore della Max-Mara per l'importo di lire 7.193.766.990, comprensivo delle sanzioni civili,

l'interrogante chiede di sapere:

per quale motivo sia stata concessa, dal 1977, alla Max-Mara s.p.a., del dottor Achille Maramotti, la fiscalizzazione degli oneri contributivi nonostante fosse ben noto che l'azienda non applicava e non intendeva applicare i contratti collettivi nazionali vigenti per il suo settore;

se la Max-Mara abbia ottenuto crediti agevolati, od altre provvidenze o benefici, la cui concessione fosse condizionata all'applicazione dei contratti nazionali di categoria ed al rispetto dei minimi in essi stabiliti;

se intendano assicurare la rigorosa applicazione della normativa vigente, sia al fine del recupero delle somme indebitamente fiscalizzate, sia al fine di evitare l'ulteriore concessione di benefici non spettanti.

(4 - 00844)

(9 maggio 1984)

RISPOSTA. — La ditta Max-Mara s.p.a. di Reggio Emilia, secondo quanto è emerso a conclusione dell'ispezione congiunta effettuata nell'aprile scorso dall'Ispettorato provinciale del lavoro di Reggio Emilia e dall'INPS, non applicava, nei confronti del personale dipendente, il contratto collettivo nazionale di categoria, nè assicurava, allo stesso personale, un trattamento economico non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi.

In effetti la ditta adottava tabelle salariali inferiori a quelle stabilite dai contratti ed integrava il salario con forme di cottimo. Conseguentemente agli accertamenti effettuati, la Max-Mara s.p.a., avvalendosi della facoltà di usufruire dei benefici della fiscalizzazione degli oneri sociali, concessa dal Ministero anche alle imprese che abbiano applicato i contratti collettivi in un secondo tempo, ha iniziato una completa opera di revisione di tutte le retribuzioni erogate ai propri dipendenti dal settembre del 1977 al febbraio scorso.

Nel frattempo, l'azienda ha provveduto a versare all'INPS — in via provvisoria, con riserva di conguagli attivi o passivi — la somma di lire 53.800.000 per contributi su differenze di retribuzione da corrispondere

a parte del personale dipendente, al fine di assicurare allo stesso i trattamenti minimi previsti dai contratti collettivi nazionali, ed ha chiesto una proroga di 60 giorni per effettuare i conteggi e corrispondere i relativi conguagli di retribuzione agli aventi diritto.

Da accertamenti eseguiti dal Ministero dell'industria non risulta che la ditta abbia ottenuto, nel periodo di cui trattasi, crediti agevolati ed altre provvidenze o benefici, la cui concessione fosse condizionata all'applicazione dei contratti nazionali di categoria.

L'INPS di Reggio Emilia, infine, nel maggio scorso ha invitato la Max-Mara a trasmettere una dichiarazione di responsabilità attestante che, anche per il periodo successivo al 29 febbraio 1984, vengono garantite a tutti i dipendenti retribuzioni mensili non inferiori ai trattamenti minimi previsti dal contratto collettivo nazionale vigente, avvertendo inoltre che, in difetto, verrà revocato il beneficio della fiscalizzazione degli oneri sociali.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DE MICHELIS

(14 giugno 1984)

CANETTI. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Premesso e considerato:

che la provincia di Imperia subisce da anni una continua, ma irreversibile, decadenza economica, particolarmente segnata nel settore industriale, tanto che nel volgere di breve tempo numerose aziende sono state chiuse;

che in questi giorni due altre aziende hanno annunciato la cessazione dell'attività: una, la « Lancaster » di Sanremo, inviando la lettera di licenziamento a tutti i dipendenti; l'altra, la « Bonsignore » di Pieve di Teco, chiedendo la liquidazione;

che, se tali decisioni avessero pratica attuazione, aumenterebbe ulteriormente il numero dei disoccupati della provincia, oggi già in numero di oltre 6.000 (con alta percentuale di donne);

che le possibilità di reimpiego sono praticamente nulle, come dimostra il crescente aumento dei senza lavoro e dei giovani in cerca del primo lavoro;

che l'intera Valle Arroscia, dove è situata Pieve di Teco, subirebbe un colpo durissimo, in una situazione già difficile per la crisi dell'agricoltura;

che la « Lancaster » è un'azienda in attivo (la decisione è quella di trasferire l'azienda a Monaco Principato, per evidenti ragioni di fisco e senza alcuna sicurezza di reimpiego della mano d'opera, costituita quasi esclusivamente da maestranze femminili) e che la Bonsignore, pur attraversando difficoltà di ordine finanziario, ha non poche commesse nel settore dei profilati metallici;

che entrambe le aziende fanno parte di gruppi multinazionali (la « Lancaster del gruppo inglese « Beacham », che ha recentemente acquistato la « Manetti e Roberts »; la Bonsignore del gruppo francese « Maison Phoenix ») che, evidentemente, nei loro progetti, non tengono conto della situazione economica, nè di quella complessiva del Paese, nè di quella delle zone interessate ai piani di riduzione delle attività produttive,

si chiede di sapere:

come il Governo intenda intervenire con una sua specifica iniziativa che valga a salvare le aziende minacciate di chiusura, a salvaguardare la mano d'opera (la « Bonsignore » è attualmente occupata dai dipendenti), a bloccare il degrado della provincia di Imperia, a rilanciarne l'economia e, in particolare, la piccola e media industria;

quali provvedimenti intenda adottare al fine di controllare il passaggio di aziende italiane a società estere, garantendo un patrimonio di risorse tecniche ed occupazionali preziose per il nostro Paese.

(4 - 00875)

(22 maggio 1984)

RISPOSTA. — La « Lancaster S.E.A. » s.p.a., che opera nel settore cosmetico, in seguito alla decisione presa dal gruppo inglese « Beacham », del quale fa parte, di chiudere lo stabilimento di Sanremo ed unificare la produzione del Principato di Monaco, ha

dichiarato di garantire a tutti i lavoratori che accettassero il trasferimento la piena occupazione ed il mantenimento dell'attuale trattamento economico.

La questione ha formato oggetto di incontri tra le parti sociali interessate in data 17 e 18 maggio ultimo scorso, presso l'Ufficio provinciale del lavoro di Imperia, nel corso dei quali l'azienda ha manifestato la propria disponibilità a rinviare la decorrenza dei licenziamenti, come chiesto dalle organizzazioni sindacali, al fine di consentire alle medesime la ricerca di alternative di occupazione per le maestranze.

In data 18 maggio scorso si è svolto presso il predetto Ufficio un incontro anche tra le organizzazioni sindacali provinciali e gli amministratori della ditta « Bonsignore & C. » s.p.a. in seguito alla decisione degli amministratori della « Bonsignore », che fa parte del gruppo francese « Maison Phoenix », di chiudere lo stabilimento di Pieve di Teco, licenziare i 96 dipendenti e richiedere al Tribunale di Imperia il concordato preventivo.

Nel corso della riunione è stata avanzata la proposta di ritirare le lettere di licenziamento al fine di consentire ai lavoratori di usufruire della cassa integrazione guadagni straordinaria.

Malgrado le difficoltà emerse nei predetti incontri a causa del periodo di crisi che attraversa il settore industriale, si assicura che questo Ministero continuerà a svolgere la propria opera di mediazione con il massimo impegno al fine di pervenire ad una soluzione positiva di entrambe le vertenze.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DE MICHELIS

(16 giugno 1984)

DI CORATO, PETRARA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere:

1) se è a conoscenza della grave situazione verificatasi in seguito alla deliberazione del 28 ottobre 1983 del consiglio di amministrazione dell'INPS che rimette in discussione il diritto a pensione con i « benefici combattentistici »: infatti, in base alla sentenza della Corte di cassazione del 21 settembre 1978, che pone in discussione il diritto ai « benefici combattentistici », alcune sedi provinciali dell'INPS hanno attuato iniziative interruttive;

2) quali iniziative intende prendere il Governo per risolvere in forma equa, e per tutti, una situazione grave e preoccupante.

(4 - 00942)

(4 giugno 1984)

RISPOSTA. — La questione sollevata dalle signorie loro onorevoli è da ritenersi superata con l'entrata in vigore della legge 9 maggio 1984, n. 118, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 129 dell'11 maggio 1984, sull'interpretazione autentica della legge 24 maggio 1970, n. 336, relativamente all'estensione dei benefici ai trattamenti di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DE MICHELIS

(16 giugno 1984)

FABBRI. — *Ai Ministri degli affari esteri e dell'interno.* — Premesso:

che il giorno 13 febbraio 1984 il cittadino egiziano Salama Ragab, sposato dal 31 gennaio 1981 con la cittadina italiana Angela Albano e residente a Lesignano de' Bagni, in provincia di Parma, ha improvvisamente abbandonato il tetto coniugale portando con sè la figlia Monalisa, nata a Parma il 7 ottobre 1981, senza motivare il proprio gesto e senza comunicare il luogo ove si è trasferito;

che risulta che il Salama si sia recato al proprio paese d'origine, Badrashin-Giza, nei pressi del Cairo, ove vivono anche i suoi genitori;

che ogni contatto tentato dalla madre, affranta per la sottrazione della figlia e per di più disoccupata, è risultato vano,

l'interrogante chiede di conoscere quali iniziative si intendono sviluppare per rintracciare il Salama Ragab, per favorire il

ristabilimento dell'unità familiare o, almeno, l'affidamento della piccola Monalisa alla madre.

(4 - 00643)

(22 febbraio 1984)

RISPOSTA. — La Questura di Parma, non appena investita della questione, disponeva gli accertamenti di rito ed appurava che il signor Salama Ragab, con la figlia Monalisa, aveva lasciato l'Italia via mare, attraverso la frontiera marittima di Venezia. Poichè un primo, eventuale tentativo di bloccare il cittadino egiziano avrebbe potuto effettuarsi nel porto del Pireo, ove la nave su cui si era imbarcato avrebbe fatto scalo, da parte della compagnia carabinieri di Parma veniva richiesta alla competente autorità giudiziaria l'emissione di un provvedimento urgente finalizzato al fermo del signor Ragab, al di fuori del territorio nazionale, per imporgli la restituzione della figlia. Il magistrato comunicava di non poter adottare alcuna misura a carico del cittadino egiziano, avendo questi esercitato un proprio diritto — la patria potestà — nel condurre con sè la figlia minore regolarmente iscritta nel proprio passaporto ed in assenza di qualsiasi procedimento di separazione legale fra i coniugi.

La signora Albano, pur non avviando l'*iter* di separazione legale nei confronti del marito, interessava al caso la Prefettura di Parma, che effettuava la segnalazione al Ministero degli esteri, il quale a sua volta impartiva istruzioni all'Ambasciata d'Italia al Cairo affinchè svolgesse gli opportuni interventi nei confronti del signor Salama.

La nostra rappresentanza, non potendo esercitare alcuna azione coattiva nei confronti di un cittadino egiziano, e non essendo nemmeno legittimata a provvedere per un rientro in Italia della bambina, considerata anch'essa cittadina egiziana sul suolo egiziano, ha esperito tentativi di conciliazione, attraverso numerosi incontri con il signor Salama in cui è stata svolta opera di convinzione per indurlo a riportare la figlia in Italia. Tanto tramite l'Ambasciata, quanto mediante l'Interpol, che si è avvalsa dei servizi di polizia del Cairo, si sono pure acquisite notizie sullo stato di salute della bambina. La nostra Ambasciata aveva ricevuto assicurazioni dal signor Salama circa una sua disponibilità a ricondurre la figlia in Italia.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
RAFFAELLI

(30 giugno 1984)

FLAMIGNI, ALICI. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere:

1) se sono a conoscenza del vivo malcontento esistente tra la popolazione del comune di San Mauro Pascoli per l'invio da Palermo di un soggiornato con obbligo di permanenza per due anni;

2) se si rendono conto che tale provvedimento è stato adottato in violazione della legge n. 646 del 1982 che stabilisce: « Il soggiorno obbligatorio è disposto in un comune o frazione di esso con popolazione non superiore a 5.000 abitanti lontano da grandi aree metropolitane ». Infatti, il comune di San Mauro Pascoli conta circa 8.000 abitanti e fa parte della riviera romagnola che durante la stagione balneare diventa una grande area metropolitana con il più industrioso e popolato insediamento turistico d'Europa, tale da rendere impossibile un efficace controllo delle persone sottoposte a misure di prevenzione. Il comune di San Mauro Pascoli, inoltre, non fa parte dell'elenco, trasmesso dal Ministro dell'interno alla Commissione parlamentare sul fenomeno della mafia, dei 611 comuni ritenuti idonei, in base ai criteri della citata legge, per l'assegnazione dei soggiorni obbligati;

3) che cosa intendono fare per ottenere la revoca immediata del provvedimento adottato;

4) quali misure intendono prendere per eliminare il soggiorno obbligato, istituto che, secondo la relazione della Commissione parlamentare antimafia, « ha perduto la sua utilità in un Paese dalle mutate strutture civili e tecnologiche... ha finito per avere effetti controproducenti favorendo... una

vera e propria proliferazione della mafia e la sua ramificazione in alcune regioni dell'Italia continentale ».

(4 - 00632)

(21 febbraio 1984)

RISPOSTA. — Si risponde anche a nome del Ministro di grazia e giustizia.

Con ordinanza del 9 febbraio scorso il Tribunale di Palermo ha disposto il trasferimento del prevenuto Salvatore Mordenga — già assegnato al soggiorno obbligato nel comune di San Mauro Pascoli — alla sede di Roccaverano, in provincia di Asti, proprio in relazione all'entrata in vigore della legge 13 settembre 1982, n. 646, che ha disposto l'eliminazione dall'elenco delle sedi di soggiorno obbligato dei comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti.

Con provvedimento del 3 maggio scorso lo stesso Tribunale ha successivamente disposto un altro trasferimento del Mordenga a Guardialfiera (Campobasso), ove si trova attualmente.

Quanto ai diffusi dissensi circa l'attualità del soggiorno obbligato e l'opportunità di mantenerlo in vigore, si assicura che questo Ministero, recependo le esigenze da più parti manifestate di un'adeguata revisione della normativa in materia, ha predisposto uno schema di disegno di legge inteso a conferire una più idonea configurazione all'istituto ed un suo più ragionevole adattamento alle attuali necessità.

Non appena terminata l'attuale fase di concerto con gli altri Ministeri interessati, il provvedimento sarà sottoposto all'esame del Consiglio dei ministri per l'approvazione.

Il Ministro dell'interno
SCALFARO

(27 giugno 1984)

FRANZA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se non intenda emanare precise direttive affinchè alcuni Uffici finanziari delle imposte dirette della provincia di Avellino rivedano il loro incomprensiblie atteggiamento restrittivo nei confronti delle opere di ricostruzione di edifici abitativi danneggiati o distrutti dal sisma dell'agosto 1962.

I predetti Uffici, infatti, insistono nel non ritenere applicabile a tali ricostruzioni l'esenzione dall'ILOR, che pure era stata prevista esplicitamente dall'articolo 11, terzo comma, della legge 4 novembre 1963, n. 1465, che aveva all'uopo richiamato gli articoli 69 e 70 della legge n. 968 del 27 dicembre 1953, contenente benefici fiscali per le ricostruzioni conseguenti ai danni bellici.

Sembra all'interrogante che, nel caso di specie, l'Amministrazione sia incorsa in un errore interpretativo evidente, poichè:

a) il decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 1973, n. 601, « Disciplina delle agevolazioni tributarie », mentre ha abrogato altre esenzioni ed agevolazioni precedenti, ha inteso però, con l'articolo 33, esplicitamente far salva l'esenzione dall'ILOR per i beni e i fabbricati ricostruiti o ripristinati a seguito di distruzioni o danneggiamenti per fatti bellici;

b) le provvidenze a favore delle zone colpite dal sisma dell'agosto 1962 hanno introdotto, con il citato articolo 11 della legge n. 1465 del 1963, un preciso richiamo alla normativa speciale che assiste le ricostruzioni conseguenti ai danni di guerra.

Il combinato disposto delle due norme richiamate non lascia alcun dubbio circa l'applicabilità dell'esenzione dall'ILOR per i fabbricati ricostruiti a seguito del terremoto del 1962, e ciò perchè, con l'esplicita statuizione (contenuta nell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 sopracitato) della sopravvivenza dell'esenzione dall'ILOR per i redditi da fabbricati ricostruiti o ripristinati per distruzioni o danneggiamenti per fatti bellici, sono implicitamente fatte salve tutte le norme di agevolazione, riguardanti la stessa imposta, che hanno recepito ovvero richiamato siffatto trattamento di favore tributario.

(4 - 00455)

(24 gennaio 1984)

RISPOSTA. — La questione che la signoria vostra onorevole ha prospettato non risulta abbia avuto origine da un orientamento restrittivo che avrebbero assunto gli uffici del-

le imposte dirette della provincia di Avellino nell'interpretare la normativa agevolativa applicabile alla ricostruzione di edifici abitativi danneggiati o distrutti dal sisma del 1962.

Piuttosto, la segnalata situazione sembra imputabile alla irregolarità della documentazione all'uopo prodotta dagli interessati.

Infatti, da una apposita indagine condotta dai competenti ispettori, è risultato che le agevolazioni di cui trattasi non sono state accordate in soli 6 casi, tutti verificatisi nell'ufficio delle imposte di Ariano Irpino, a causa della indeterminatezza e/o incompletezza delle relative domande di esenzione.

Le decisioni del predetto ufficio, regolarmente notificate, sono state impugnate avanti la competente Commissione tributaria di primo grado, per cui, allo stato attuale, non rimane che attendere il giudizio dell'adito organo del contenzioso.

Il Ministro delle finanze
VISENTINI

(22 giugno 1984)

GIANOTTI, POLLINI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se abbia avuto modo di avere conferma dall'amministrazione dell'INPS di un accordo, intervenuto con i dirigenti del medesimo Istituto, relativamente alla flessibilità mensile dell'orario di lavoro.

Se quanto è apparso sulla stampa corrisponde a verità, tale accordo consentirebbe ai dirigenti dell'INPS di scegliere la distribuzione temporale della prestazione lavorativa indipendentemente dalla cadenza dell'orario degli altri dipendenti.

Trattandosi di personale dirigente, che deve svolgere funzioni connesse all'organizzazione complessiva, non si capisce quale fondamento possa avere tale notizia.

(4 - 00734)

(21 marzo 1984)

RISPOSTA. — Si premette che l'accordo del quale si fa cenno nell'interrogazione presentata dalle signorie loro onorevoli, conseguito dalle organizzazioni sindacali più rappresentative di tutto il personale INPS, rientra nel quadro delle determinazioni rimesse alla contrattazione articolata per singolo ente o gruppo di enti dal vigente contratto di categoria del personale parastatale.

L'intesa raggiunta, nel riaffermare per tutto il personale e quindi anche per i dirigenti l'obbligo di attestare la presenza in servizio mediante appositi orologi marcatempo, ha nel contempo previsto per questi ultimi, in considerazione delle peculiarità che contraddistinguono le rispettive prestazioni lavorative, una flessibilità dell'orario più ampia di quella contemplata per il restante personale. Ciò al fine di consentire ai dirigenti, come precisato nelle istruzioni applicative dell'accordo medesimo, di riassorbire nel corso del mese le ore di servizio che inevitabilmente risulteranno esuberanti rispetto all'orario contrattuale, tenuto conto della necessaria continuità della presenza ai fini della conduzione delle unità organiche nell'intero arco orario di apertura degli uffici. In tale contesto sono state tenute in considerazione principalmente le esigenze organizzative degli uffici, prevedendo l'articolazione dell'orario in modo tale da garantire la reale continuità della presenza e della funzione della dirigenza in tutti i giorni della settimana.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DE MICHELIS

(16 giugno 1984)

GRADARI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere:

se corrisponde al vero che, dopo oltre tre anni dalla pubblicazione della legge 11 luglio 1980, n. 312, non sono state ancora assegnate le qualifiche funzionali ai dipendenti statali in servizio alla data del 1° gennaio 1978;

in caso affermativo, quali sono i motivi della mancata assegnazione.

(4 - 00473)

(24 gennaio 1984)

RISPOSTA. — I formali decreti ministeriali concernenti l'inquadramento giuridico dei

dipendenti dell'Amministrazione finanziaria, in servizio alla data del 1° gennaio 1978, nelle qualifiche funzionali previste dalla legge 11 luglio 1980, n. 312, sono, tranne alcune limitate eccezioni, stati già da tempo emessi.

Va precisato, peraltro, che tale inquadramento, effettuato a norma dell'articolo 4 della legge n. 312, riveste carattere provvisorio, in quanto la definitiva collocazione del personale nelle qualifiche funzionali potrà essere disposta soltanto dopo che una speciale commissione paritetica, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri — dipartimento per la funzione pubblica — ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 312 più volte menzionata, avrà provveduto all'individuazione dei profili professionali in cui dovrà essere inserito il personale stesso.

Per ciò che attiene, invece, all'inquadramento economico nei livelli retributivo-funzionali, occorre preliminarmente rammentare che negli ultimi 3 anni sono intervenuti vari provvedimenti normativi che hanno modificato la disciplina relativa al trattamento economico del personale statale previsto dalla legge 11 luglio 1980, n. 312, e precisamente:

il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310;

il decreto-legge 6 giugno 1981, n. 281, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 1982, n. 432;

il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344.

La successione in tempi ravvicinati delle disposizioni legislative sopraelencate ha fatto sì che un consistente numero di decreti — con cui si era dato corso alla definizione di altrettante posizioni individuali — emessi in applicazione della legge n. 312, hanno dovuto essere riemessi per dare attuazione al decreto-legge n. 281 ed al decreto del Presidente della Repubblica n. 310; gli stessi provvedimenti sono stati poi di nuovo riformulati in base alla disciplina introdotta dal decreto del Presidente della Repubblica n. 344.

Inoltre, nell'applicazione di tutte le norme dianzi ricordate, difficoltà di ordine interpretativo ed ostacoli dovuti a diversi orientamenti manifestati, in numerosi casi, dalla Corte dei conti, hanno ritardato sia il perfezionamento di molti decreti che la emissione da parte dell'Amministrazione di nuovi atti dello stesso tipo riguardanti altri soggetti.

Per i motivi suesposti e tenuto conto della consistente mole di provvedimenti da adottare (in pratica uno per ciascun dipendente dell'Amministrazione finanziaria) il lavoro di cui trattasi non potrà essere completato in tempi brevi.

Va considerato, però, che la particolare situazione operativa in precedenza illustrata non comporta sostanziali disagi per gli interessati in quanto, ai sensi dell'articolo 172 della legge n. 312, gli uffici che corrispondono gli stipendi hanno già provveduto a liquidare, in via provvisoria, a tutto il personale il nuovo trattamento economico (il cui importo nella maggior parte dei casi differisce in misura del tutto trascurabile da quello definitivo), sulla base degli atti in loro possesso e dei dati appositamente comunicati sia dagli uffici ove i dipendenti prestano servizio che dalle competenti direzioni generali.

Il Ministro delle finanze
VISENTINI

(28 giugno 1984)

MURMURA. — *Al Ministro delle finanze.* — **Per conoscere se intenda proporre modifiche all'attuale disciplina della tassazione prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per le abitazioni all'estero di proprietà di cittadini italiani.**

Tali modifiche, che dovrebbero pervenire — ove non sussistano anche reati valutari — ad un maggiore prelievo fiscale, sono rese indispensabili per ragioni morali ed in con-

seguenza dell'aumentata imposizione tributaria sugli immobili esistenti nel territorio italiano.

(4 - 00216)

(26 ottobre 1983)

RISPOSTA. — A norma dell'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, i redditi degli immobili situati all'estero e posseduti da residenti italiani non hanno natura fondiaria come quelli derivanti dagli immobili situati nel territorio dello Stato, ma sono ricompresi nella categoria dei redditi diversi e concorrono alla formazione del reddito complessivo « nell'ammontare netto risultante dalla valutazione effettuata nello Stato estero... ».

In conseguenza di tale classificazione, con circolare n. 12 del 30 aprile 1980, si è escluso che i redditi dei fabbricati in questione siano soggetti all'aumento di un terzo, ancorchè si tratti di abitazioni adibite a residenze secondarie o comunque tenute a disposizione dei rispettivi possessori residenti nel nostro Paese; d'altra parte, ciò sarebbe impossibile anche sotto il profilo tecnico in mancanza di una rendita catastale sulla quale operare il predetto aumento del terzo.

In tale situazione, quindi, il problema andrebbe esaminato sotto il profilo della modifica alla normativa vigente, essendo esclusa, per l'estrema chiarezza della previsione legislativa, una diversa interpretazione della stessa in via amministrativa.

In tale prospettiva va peraltro non sottovalutato il fatto che la modifica alla disciplina attuale nel senso auspicato dalla signoria vostra onorevole sarebbe parzialmente frustrata dal notevole numero, sempre crescente, di convenzioni bilaterali per evitare le doppie imposizioni che prevedono, per lo più, la tassazione esclusiva dei redditi in questione nel Paese ove sono situati gli immobili.

In relazione a quanto sopra, si ritiene che la proposta della signoria vostra onorevole non sortirebbe in maniera apprezzabile l'effetto di un maggiore prelievo fiscale sul reddito delle unità immobiliari ad uso di abitazione possedute all'estero e quello di una perequazione con il livello di tassazione a cui sono assoggettati i redditi dei fabbricati situati nel territorio dello Stato.

Il Ministro delle finanze
VISENTINI

(22 giugno 1984)

PAGANI Antonino. — *Al Ministro del tesoro.* — In relazione all'interrogazione n. 4 - 00453, presentata dall'interrogante al Ministro del tesoro, ed alla risposta avutane il 3 maggio 1984, relativa alla pratica di pensione di guerra del signor Carratta Antonio, e per esso della vedova signora Di Tondo Cristina (posizione istr. n. 9074547/D, diretta; posizione istr. n. 696576/G, indiretta), nonchè alle notizie acquisite nella risposta, secondo le quali la pratica in questione risulterebbe invece « in lavorazione » e, quindi, in corso di espletamento con il n. 45263 del 20 febbraio 1984 presso lo stesso Ministero, si rinnova la richiesta di ricevere una definitiva ed inconfutabile conferma circa la reale situazione della pratica della vedova Carratta.

(4 - 00893)

(23 maggio 1984)

RISPOSTA. — È da premettere che le pratiche pensionistiche di guerra vengono dall'archivio inviate in lavorazione, alle competenti divisioni, mediante appositi elenchi numerati e datati, i cui estremi, inoltre, sono trascritti sia nei registri dell'archivio stesso che in quelli divisionali.

Ovviamente seguono la stessa procedura anche quelle pratiche che, sebbene definite, vengono chieste in visione dalle competenti divisioni per poter corrispondere a richieste di notizie che pervengono alla direzione generale delle pensioni di guerra da parte di enti, associazioni di categoria, parlamentari, eccetera.

È questo il caso della signora Cristina Di Tondo, vedova dell'ex militare Antonio Carratta. Infatti, il n. 45263, citato nel testo dell'interrogazione, concerne l'elenco con il quale l'archivio, in data 20 febbraio 1984, ha inviato alla divisione VIII il fascicolo

n. 696576/G, relativo alla predetta vedova, per poter esaminare gli atti e fornire, quindi, gli elementi informativi richiesti dalla signoria vostra onorevole con precedente interrogazione n. 4 - 00453.

Tutto ciò premesso, si conferma quanto già comunicato, in esito al suindicato intervento, con nota n. 4144/Int. del 3 maggio scorso.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro
RAVAGLIA

(28 giugno 1984)

POLLIDORO, FELICETTI. — *Ai Ministri del commercio con l'estero e del tesoro.* — Premesso:

che l'andamento delle esportazioni italiane, malgrado qualche segno di miglioramento registrato nel primo semestre dell'anno, permane preoccupante stante l'attuale situazione dell'economia internazionale, la accentuata concorrenza tra i Paesi industrializzati, l'elevato tasso di inflazione presente nel nostro Paese e l'assenza di un efficace coordinamento degli strumenti di intervento statale in materia di politica economica ed estera e di politica industriale;

che risulta necessario, pertanto, operare affinchè questa decisiva componente della nostra economia, che rappresenta ormai il 25 per cento del prodotto interno lordo (un occupato su tre), trovi nell'azione di Governo il sostegno che essa merita e di cui necessita;

che per il perseguimento di tale obiettivo appare di primaria importanza che i vari strumenti di sostegno pubblico delle esportazioni risultino quanto più efficienti possibile;

che, da parte degli operatori con l'estero, del sistema creditizio e piuttosto esplicitamente da parte dello stesso titolare del Ministero del commercio con l'estero, come risulta dalle dichiarazioni recentemente rese alla 10ª Commissione del Senato, si lamentano disfunzioni negli strumenti di incentivazione e di sostegno dell'*export* e carenze organizzative e procedurali segnatamente per quanto attiene alla Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE);

che per quanto riguarda questo ente si deplorano disfunzioni che attengono alla distribuzione del personale ed alla sua utilizzazione, alla insufficienza o all'assenza di norme uniformi di coordinamento interno, che si traducono in ritardi nell'espletamento delle pratiche e persino nell'attivazione delle stesse forme di garanzia previste dalla legge 24 maggio 1977, n. 227 (in particolare per l'assicurazione dei programmi di penetrazione commerciale), come risulta dimostrato dai rilievi formulati, anche di recente, dalle organizzazioni sindacali interne e dal collegio dei revisori dei conti e come risulta comprovato dal calo notevole del numero delle domande presentate alla SACE registrato nei primi sette mesi dell'anno (del 12 per cento circa in numero e di oltre il 26 per cento circa in valore),

gli interroganti chiedono:

a) se nella situazione sopra descritta non ritengono assolutamente inopportuno procedere alla progettata assunzione di 40 nuovi dipendenti il cui costo, per la gestione, è prevedibile superi il miliardo di lire all'anno;

b) se nella situazione sopra descritta non ritengono assolutamente inopportuno procedere alla promozione di dirigenti con criteri che pare non siano ispirati al rispetto del merito e dell'anzianità dei candidati, che verrebbero scelti in base a esigenze di spartizione politica;

c) quali provvedimenti intendono adottare i Ministri in indirizzo per ovviare agli inconvenienti sopra ricordati che, se dovessero consolidarsi, rischierebbero di penalizzare gravemente i nostri esportatori, i quali — come è noto — sono costretti a competere, specie nella fase congiunturale attuale, con concorrenti agguerriti sotto il profilo tecnico e commerciale e che, per sovrapprezzo, possono contare anche su efficienti strumenti di sostegno pubblico;

d) se non ritengono, in particolare, di dover pervenire, il più rapidamente possibile, ad un assetto effettivamente funzionale dei vertici operativi di questo ente, la

cui complessiva operatività è essenziale ai fini di un sostegno concreto alla politica dell'*export*.

(4 - 00337)

(23 novembre 1983)

RISPOSTA. — Si risponde all'interrogazione in oggetto, con la quale le signorie loro onorevoli chiedono di conoscere quali provvedimenti si intendano adottare per migliorare l'assetto organizzativo della SACE e per una maggiore efficacia operativa della stessa, come previsto dalla legge 24 maggio 1977, n. 227.

Al riguardo si fa presente quanto segue.

1) Attivazione delle garanzie previste dalla legge n. 227 del 1977. — Gli organi di gestione della SACE, nel dare attuazione alla legge 24 maggio 1977, n. 227, hanno assegnato la massima priorità alle garanzie già operanti nell'ambito della precedente legge n. 131 del 1967 ed inoltre hanno immediatamente reso operative anche le nuove forme di garanzia introdotte dalla legge n. 227, al fine di realizzare la necessaria continuità dei meccanismi assicurativi a sostegno delle esportazioni.

L'unica garanzia (fra quelle previste dalla legge n. 227), rimasta a tutt'oggi inapplicata, è quella riguardante il rischio di « aumento dei costi di produzione ». La mancata copertura di tale rischio rientra tuttavia in una scelta di fondo in presenza di un elevato processo inflazionistico interno e della crescente sinistrosità legata allo stato di insolvenza di numerosi Paesi debitori; per questo motivo l'attivazione della garanzia in questione è stata ritenuta incompatibile con gli equilibri finanziari della Sezione. Deve, peraltro, rilevarsi che il rischio di cui trattasi è assicurato soltanto in pochissimi Paesi (Francia e Regno Unito) e limitatamente ai contratti di lunga durata ed importo elevato. La legittimità della copertura è, inoltre, contestata in sede CEE, OCSE e GATT in quanto suscettibile di produrre effetti distorsivi sulla concorrenza.

La ritardata attivazione della garanzia contro il rischio di mancato ammortamento delle spese sostenute dalle imprese nella realizzazione di « programmi di penetrazione commerciale » (ormai operativa) è invece riconducibile a due ordini di fattori: il ritardo nella pubblicazione, da parte della CONSOB, dell'Albo nazionale delle società di revisione, alla cui certificazione la legge n. 227 subordina l'assicurabilità delle spese connesse con i programmi di penetrazione commerciale; lo scarso interesse mostrato dagli operatori per questa forma di garanzia che la legge n. 227 limita ai rischi di natura politico-catastrofica, con esclusione di quelli aventi natura economico-commerciale. Maggiore interesse hanno invece mostrato gli operatori solo a seguito dell'emanazione della legge n. 394 del 1981, la quale ha reso possibile l'erogazione di finanziamenti agevolati da parte del Mediocredito centrale per la realizzazione dei programmi in parola.

I rilievi concernenti la scarsa operatività della Sezione nel campo dei rischi commerciali, particolarmente nel settore dei crediti a breve termine, trovano invece spiegazione in una serie di motivi non imputabili alla volontà degli organi di gestione della Sezione. Giova precisare, infatti, che nel settore di cui trattasi sono condizioni indispensabili, perchè si stabilisca un efficace rapporto tra assicuratore ed assicurato, la tempestività dell'intervento e la possibilità per l'impresa esportatrice di un approccio diretto ed immediato con l'assicuratore. La SACE ha iniziato la propria attività priva di una banca dati sui clienti esteri, per cui l'accertamento della solvibilità di questi ultimi ha talora comportato un allungamento dei tempi tecnici inerenti all'istruttoria delle domande obiettivamente inconciliabile con le esigenze degli esportatori. Occorre inoltre rilevare la scarsa propensione degli esportatori italiani ad accettare il principio della stipula di polizze globali, che solo può consentire il contenimento dei premi assicurativi e una politica più aperta verso i mercati nuovi e potenzialmente ricettivi.

La Sezione, consapevole dei limiti e degli inconvenienti insiti in una situazione siffatta, ha stipulato, nel 1978, un trattato con

la SIAC che, operando sulla base di un *plafond* rotativo fissato inizialmente in 800 miliardi ed aumentato poi fino agli attuali 1.650 miliardi, ha reso possibile la riassicurazione dei rischi commerciali al 45 per cento e di quelli politici al 95 per cento.

Continui sono stati comunque gli sforzi per migliorare le modalità del proprio intervento diretto, anche nel campo dei crediti a breve termine, principalmente attraverso la semplificazione delle procedure atte a rendere più agevole il compito degli operatori.

2) Calo delle domande di copertura assicurativa. — È vero che nel corso del 1983 si è verificata una notevole contrazione delle richieste di copertura assicurativa, ma la causa principale di tale flessione non va individuata nell'atteggiamento restrittivo assunto dalla Sezione nei confronti di taluni importanti Paesi in evidente dissesto finanziario, bensì nella situazione di insolvenza in cui tali Paesi sono caduti e nelle politiche deflattive che gli stessi sono stati costretti ad intraprendere, con effetti pesantemente riduttivi sulle loro importazioni.

La SACE è un organismo assicurativo e, in quanto tale, deve rispettare inderogabilmente determinate regole, le quali, allorchè il rischio si prospetti altamente probabile, prevedono il rifiuto della copertura assicurativa. Inoltre, secondo le direttive ricevute dal CIPES nel 1977, che correttamente interpretano la legge, la Sezione è tenuta a perseguire, sia pure tendenzialmente, l'economicità di gestione.

3) Ristrutturazione organizzativa e ampliamento del ruolo organico. — Le modifiche recentemente apportate all'organico della Sezione e alla distribuzione interna delle competenze risalgono all'estate del 1982, allorchè, proprio nella prospettiva di un'evoluzione sempre più problematica della situazione internazionale e, quindi, dell'attività della Sezione, fu avvertita dalle amministrazioni competenti l'esigenza di un potenziamento dei settori operativi più direttamente esposti all'impatto di tale evoluzione (valutazione dei rischi, liquidazione degli indennizzi, negoziazione degli accordi di consolidamento e recupero degli importi indennizzati).

L'attività della Sezione in tali settori è cresciuta enormemente negli ultimi tempi e ciò va sottolineato anche per sfatare l'errata convinzione che un calo delle domande implichi automaticamente un minor carico di lavoro per gli uffici. Le difficoltà dei Paesi acquirenti comportano invece continue modifiche ai provvedimenti assicurativi valutari rilasciati in prima istanza.

Per tale motivo, con delibera del comitato di gestione del 22 luglio 1982, approvata con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, previo parere del consiglio di amministrazione dell'INA, sono state effettuate assunzioni di personale esclusivamente in relazione alle esigenze più immediate ed indilazionabili della Sezione sul piano organizzativo e funzionale.

Va, inoltre, rilevato che la ristrutturazione organizzativa recentemente realizzata non ha comportato la costituzione di 2 nuovi servizi, bensì una semplice ridistribuzione delle competenze fra i servizi esistenti, in linea con le mutate esigenze operative e nell'ottica di una migliore funzionalità del servizio reso agli operatori.

La nomina di 2 nuovi dirigenti con la qualifica iniziale di ispettore superiore e la promozione di un capo servizio a ispettore generale si inserisce in questo quadro di potenziamento e razionalizzazione di talune aree operative e ha consentito, peraltro, di colmare il vuoto che l'organico SACE presentava rispetto alle qualifiche dirigenziali previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro. Si assicura, infine, che le persone alle quali è stata attribuita la qualifica dirigenziale sono state prescelte sulla base dell'esperienza di servizio e delle attitudini necessarie allo svolgimento degli incarichi affidati.

Il Ministro del tesoro
GORIA

(23 giugno 1984)

RIGGIO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se è a conoscenza del fatto che i lavoratori dell'ENPALS che vanno in pensione debbono attendere circa tre anni per ottenere l'emolumento pensionistico e più di 5 anni per riscuotere la liquidazione.

Così come ha dichiarato lo stesso direttore generale dell'Ente, Giuseppe Sestili, vi sono ben 7.000 pratiche in corso di istruttoria e tutto è bloccato per mancanza di fondi.

L'interrogante chiede al Ministro come ritiene di poter sanare questa assurda ed incresciosa situazione, che getta sconforto in migliaia di famiglie che vengono private dei mezzi di sussistenza.

(4 - 00585)

(14 febbraio 1984)

RISPOSTA. — I notevoli ritardi che si verificano nella definizione delle pratiche di pensione da parte dell'ENPALS sono imputabili principalmente alla grave situazione di dissesto finanziario del Fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo, che ha reso necessario ridurre, in proporzione alle disponibilità, il numero delle immissioni in pagamento di nuove pensioni.

Per sopperire a tale situazione si è provveduto, per quanto possibile, in via amministrativa, con decreto interministeriale del giugno 1983, ad elevare gli importi dei contributi dovuti al predetto Fondo.

Il Governo, peraltro, conscio della rilevanza che riveste la questione sollevata dalla signoria vostra onorevole, si riserva di attuare la soluzione più idonea possibile nell'ambito della riforma generale dell'intero sistema pensionistico.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DE MICHELIS

(14 giugno 1984)

SEGA. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per avere informazioni in merito alla sorte dell'emigrato italiano Vanni Nerino, nato a Polesella (Rovigo) il 13 marzo 1941, del quale i familiari non hanno più notizie da oltre un anno. L'ultimo indirizzo conosciuto risulta essere il seguente: 31 Crown st. Surry Hells Sidney (Australia).

La scomparsa del Vanni desta vive preoccupazioni nei familiari e nelle autorità locali.

(4 - 00804)

(17 aprile 1984)

RISPOSTA. — In relazione alla vicenda riguardante il connazionale Nerino Vanni, che da circa un anno non comunica sue notizie dall'Australia, questo Ministero ha provveduto ad interessare il dipendente Consolato generale in Sidney.

Le ricerche effettuate in proposito hanno finora dato esito negativo.

Si deve al riguardo sottolineare che, non esistendo in Australia un'anagrafe dei residenti, le ricerche di connazionali comportano notevoli difficoltà soprattutto in assenza o in caso di imprecisione di elementi sicuri, quali l'ultimo indirizzo conosciuto, che, nel caso in questione, è risultato errato.

In tali casi tuttavia è possibile diramare avvisi di ricerca mediante i locali organi di stampa in lingua italiana ed interessare nel contempo tutta la rete consolare nell'eventualità in cui i connazionali da ricercare abbiano fissato la loro residenza in altri Stati.

Per il caso del connazionale Nerino Vanni si è già provveduto in tal senso.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
CORTI

(23 giugno 1984)